



**Verifiche del possesso delle certificazioni  
verdi Covid-19, c.d. Green pass, ai fini  
dell'accesso nei luoghi di lavoro**

**Roma, 14 ottobre 2021**

## Introduzione

Come è noto, l'art. 9-septies, comma 5 del DL n. 52/2021, come modificato dal DL 127/2021 cosiddetto Green pass lavoratori, dispone l'obbligo per le imprese di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso, da parte dei dipendenti e dei collaboratori, del Green pass per l'accesso nei luoghi di lavoro.

La norma prevede la possibilità di effettuare controlli "anche a campione", senza che vi sia un obbligo di controllo generalizzato da parte dei datori di lavoro.

Inoltre, presuppone che i controlli debbano essere effettuati, ove possibile "al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro". Anche in tale ipotesi non vi è l'introduzione di un obbligo assoluto ma si prevede una soluzione "più flessibile" da coniugare con l'organizzazione aziendale.

L'art. 9-septies, comma 5 prevede inoltre l'ulteriore obbligo per i datori di lavoro di individuare "con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2". In questo caso, il soggetto incaricato di accertamento e contestazione deve essere formalmente designato dal datore di lavoro, e con altrettanto formale comunicazione portato a conoscenza di tutti i lavoratori e collaboratori.

Al fine di supportare le imprese nella definizione delle procedure di controllo e nella formalizzazione degli incarichi per le verifiche, di seguito si riportano alcuni documenti operativi che contengono indicazioni in ordine alla sensibilizzazione del personale alla vaccinazione, nonché sulle certificazioni oggetto di verifica (green pass, certificazioni equivalenti, certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2), sui principali adempimenti in materia di protezione dei dati personali, sulla procedura per l'organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, sull'informativa sulla protezione dei dati personali e sull'individuazione dei soggetti incaricati.

## Green pass nei luoghi di lavoro

Il DL n. 127/2021 ha posto in capo a tutti i lavoratori l'obbligo del possesso e dell'esibizione della certificazione verde COVID-19, c.d. green pass per l'accesso nei luoghi di lavoro.

La norma prevede che, dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, "chiunque svolge un'attività lavorativa nel settore privato", a qualsiasi titolo (es. dipendente, autonomo, di collaborazione, somministrazione, formazione, volontariato), per accedere al luogo di lavoro (sia esso l'azienda o un altro luogo) è tenuto a possedere ed esibire, su richiesta, un green pass in corso di validità. L'obbligo di possedere ed esibire il green pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica da esibire all'atto dei controlli. Il non possesso o la mancata esibizione del green pass da parte dei lavoratori obbligati comporta la preclusione dell'accesso al luogo di lavoro. In tale caso il lavoratore è considerato assente ingiustificato e, quindi, non verrà retribuito fino alla presentazione di un certificato valido pur senza applicazioni di sanzioni disciplinari.

Se la verifica del mancato rispetto dell'obbligo avviene dopo l'accesso in azienda, il lavoratore è passibile di una sanzione amministrativa da 600 a 1500 euro, oltre alla perdita della retribuzione per il periodo in cui non viene prodotto un certificato valido e alle relative sanzioni disciplinari.

Anche il datore di lavoro è passibile di una sanzione amministrativa se non ha effettuato adeguatamente controlli nel rispetto del vincolo introdotto dal legislatore. A questo fine, entro il 15 ottobre 2021, essi dovranno predisporre, sempre a pena di sanzione amministrativa, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche e individuare in modo formale i soggetti adibiti alle verifiche (Allegato I), che avverranno nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.

L'obbligo del green pass in corso di validità è essenziale per evitare il blocco delle attività, per questo, è necessaria la piena collaborazione nell'interesse di tutti. Il mancato possesso del certificato valido rischia di incidere sulla vita aziendale, oltre che sulla posizione dei singoli lavoratori.

È evidente che ogni comportamento che dovesse recare danno all'impresa, ricadendo negativamente sull'organizzazione o sulla possibilità per l'azienda di far fronte ai propri obblighi contrattuali, legittima in ogni caso l'azienda ad agire con richiesta del risarcimento dei danni.

## Protezione dei dati personali

Le attività di verifica della certificazione verde COVID-19, c.d. green pass, o della certificazione equivalente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, comportano il trattamento di dati personali.

I controlli devono svolgersi accuratamente secondo le modalità indicate dal DPCM 17 giugno 2021 e ss.mm.ii, in particolare, ad oggi mediante la scansione del QR Code apposto utilizzando la App “VerificaC19”.

Le attività di verifica devono limitarsi al controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione. Non è consentito quindi accedere a tutte le informazioni che ne hanno determinato il rilascio, né alla relativa scadenza, né è consentito richiedere copia delle certificazioni da controllare ovvero controllate. La verifica della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 è eseguita mediante consultazione della documentazione prodotta in versione cartacea o digitale. Anche la verifica della certificazione equivalente alla certificazione verde COVID-19 è eseguita mediante consultazione della documentazione prodotta in versione cartacea o digitale.

Al fine di adempiere alla disciplina sulla protezione dei dati personali (Regolamento Ue n. 679/2016, D.Lgs n. 196/2003) è necessario: • fornire una informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato III), evidenziando, tra l'altro, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Ue n. 679/2016: i) le finalità del trattamento (di prevenzione dal contagio da COVID-19 ex art. 9-septies, co. 1 del DL n. 52/2021 e di controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione verde COVID-19 o della certificazione equivalente, compresa quella di esenzione; di gestione ed esecuzione del rapporto di lavoro, nonché svolgimento delle attività strettamente connesse e strumentali alla gestione e all'esecuzione dello stesso. È, altresì, utile specificare che i dati personali acquisiti nell'ambito delle attività di controllo potrebbero essere utilizzati per accertare, esercitare e difendere i propri diritti in sede giudiziaria); ii) la base giuridica del trattamento (adempimento di un obbligo legale - l'art. 9-septies del DL n. 52/2021 - cui è soggetto il Titolare del trattamento ex art. 6, par. 1, lett. c) del Regolamento Ue n. 679/2016 e, per le categorie particolari di dati personali, ex art. 9, par. 2, lett. b) del Regolamento Ue n. 679/2016; esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte; perseguimento dei legittimi interessi del titolare a realizzare le attività organizzative connesse e strumentali alla gestione e all'esecuzione del rapporto di lavoro; legittimo interesse del titolare a tutelare

i propri diritti); iii) gli eventuali destinatari dei dati personali (es. funzioni aziendali coinvolte; Prefetto in caso di violazione dell'obbligo di green pass accertata all'interno del luogo di lavoro; datore di lavoro dell'interessato, qualora esterno in caso di accertamento del mancato possesso del green pass); iv) le modalità e gli strumenti del trattamento (per le certificazioni verdi COVID-19, ad oggi tramite la App VerificaC19, scansionando il QR Code; per le certificazioni equivalenti e di esenzione, mediante presa visione della stessa), specificando che non viene acquisita alcuna informazione inerente alla certificazione e al suo intestatario e le circostanze che possono determinare l'identificazione dell'interessato e la registrazione dell'esito del controllo; v) il periodo di conservazione dei dati personali; vi) l'obbligatorietà del conferimento dei dati e le conseguenze del mancato conferimento (mancato accesso ai luoghi di lavoro; applicazione delle sanzioni previste dall'art. 9-septies del DL n. 52/2021); • nominare i soggetti incaricati dei controlli quali Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Ue n. 679/2016, se esterni all'organizzazione aziendale (es. guardiania) ovvero quali soggetti designati ai sensi dell'art. art. 2-quaterdecies del D.Lgs n. 196/2003, se interni. I soggetti incaricati dovranno ricevere le istruzioni sullo svolgimento delle attività di controllo e dei conseguenti trattamenti dei dati personali (Allegato II).

### **Sensibilizzazione alla vaccinazione**

La vaccinazione costituisce lo strumento principale per contrastare la diffusione del COVID-19. La vaccinazione infatti consente di annullare gli effetti più gravi della malattia. La tutela della salute pubblica e della continuità produttiva passa necessariamente attraverso la partecipazione alla campagna vaccinale posta in essere dal Governo. I Protocolli e le misure del Parlamento e del Governo sono stati decisivi, riducendo enormemente la propagazione del virus e intraprendendo un percorso che consente la possibilità di tornare a vivere in serenità, in famiglia, come nei luoghi di lavoro e in società.

Per accelerare questo obiettivo, il legislatore ha deciso di introdurre la certificazione verde COVID-19, c.d. green pass, anche nel mondo del lavoro pubblico e privato, imponendo il possesso di tale certificato per l'accesso ai luoghi di lavoro. È una azione che vede, ancora una volta, impresa e lavoratori insieme: prima per il dovere sociale e morale di rispetto verso gli altri e verso sé stessi, poi per l'obbligo giuridico.

La certificazione verde viene rilasciata a seguito di: • vaccinazione. In questo caso, il certificato ha una validità di 12 mesi; • guarigione dal virus. In questo caso, il certificato ha una validità di 6 mesi (in caso di guarigione post vaccino il green pass ha una validità di 12 mesi dalla guarigione); • un test (antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare) negativo. In questo caso, il certificato ha una validità di sole 48 ore, per cui è necessario ripeterlo con la medesima cadenza. Evidentemente, il test non ha efficacia, in termini di protezione dall'infezione, rispetto al vaccino, limitandosi ad attestare che, fino a 48 ore prima della verifica, la persona non risultava infettata dal virus. La vaccinazione è efficace, sicura e rappresenta un gesto di responsabilità: vaccinarsi protegge noi, i nostri colleghi, i nostri cari.

\*\*\*\*\*

Di seguito riportiamo l'Allegato I - "Modalità operative, l'Allegato II - "Atto di designazione green pass" e l'Allegato III – "Informativa privacy" come strumenti operativi a supporto delle imprese associate.

Vi ricordiamo che potete consultare anche le FAQ riportate dal sito del Governo al seguente link: <https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223>